



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Guido Santoro	Presidente rel.
Dott. Rita Rigoni	Consigliere
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al ruolo il 20/04/2017 al n. 1446/2017 R.G.,  
promossa con atto di citazione notificato

**DA**

**P** (C.F. )  
con il patrocinio dell'avv. e degli avv.ti  
; elettivamente  
domiciliato presso il difensore avv.  
appellante

**CONTRO**

**M** (C.F. )  
**C** (C.F. )  
entrambi con il patrocinio dell'avv. DAL SOGLIO PAOLO e FERRARA  
VALENTINA ed entrambi elettivamente domiciliati in LARGO  
FUSINELLE 6/B 36015 SCHIO presso lo studio dell'avv. DAL SOGLIO



PAOLO;

parte appellata

avente per oggetto: **Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA – appello avverso la sentenza n. 788/2017 del tribunale di Vicenza.-**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/02/2020, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Per parte appellante:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello:

Nel merito

In principalità

accertare e dichiarare la nullità ed invalidità ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare in data 23.9.2008 avanti il Notaio

di scioglimento della società B s.r.l., dichiarando così la reviviscenza della stessa e la sua esistenza senza soluzione di continuo; con ogni consequenziale declaratoria per la vita societaria; per l'effetto:

dichiarare la cancellazione della iscrizione al Registro Imprese di Vicenza in data 29.9.2008 della delibera di scioglimento della società in data 23.9.2008 ed altresì la nullità, l'invalidità e l'inesistenza degli ulteriori e conseguenti atti quali il deposito del bilancio di liquidazione; la richiesta di cancellazione della società in data 23.6.2009 e la cancellazione stessa in data 29.6.2009;



dichiarare comunque ex art. 2191 c.c. ed ordinare la cancellazione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 29.6.2009 su domanda 23.6.2009 con le consequenziali declaratorie.

B) in subordine

dichiarare l'inesistenza e quindi nullità e comunque invalidità del bilancio di liquidazione e di qualsiasi altra attività connessa;

per l'effetto dichiarare la nullità del deposito e comunque ordinare la cancellazione della cancellazione della società per mancato completamento della liquidazione, sempre con reviviscenza della società, sia pur in liquidazione

C) Dichiarare in ogni caso l'invalidità e inesistenza dei bilanci 2005-2006-2007-2008 per plurime violazioni di legge indicate in narrativa; per mancanza di deliberazione assembleare perché mai convocata (art. 2379 bis c.c.), e per mancanza di correttezza e veridicità per le ragioni esposte in narrativa e quali meglio potranno individuarsi in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica;

con le consequenziali declaratorie tra cui l'invalidità di ogni atto conseguente e connesso; l'ordine di cancellazione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con reviviscenza della stessa; previa dichiarazione di nullità ed invalidità della delibera di scioglimento 23.9.2008 mancando ogni informazione sullo stato della società, non esistendo alcun valido bilancio.

In ogni caso

E) Condannare altresì gli amministratori al risarcimento dei danni subiti direttamente dall'attore per infedele, illecita ed illegittima gestione della società ed inosservanza dei doveri stabiliti dalla legge e



dallo statuto, nella somma risultante dalla CTU espletata in I° grado o quale sarà ritenuta di giustizia.

F) in ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa per ambo i gradi del processo, e rifusione delle spese di Ctu e Ctp.

In subordine

Compensazione di spese del primo grado e condanna spese di secondo grado.

G) In via istruttoria: disporre l'assunzione del teste citato e non comparso \_\_\_\_\_ ;

H) Si fa riserva, di dar corso a causa autonoma, per la responsabilità sociale di cui alla domanda sub. D) dell'atto di citazione e cioè:

"Accertata e dichiarata la responsabilità degli amministratori della società, C \_\_\_\_\_ e M \_\_\_\_\_, nei confronti della società per inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, nell'amministrazione della società;

condannarli in solido o chi sarà ritenuto responsabile al risarcimento dei danni subiti dalla società quali risulteranno in corso di causa o saranno ritenuti di giustizia; o quali potranno essere liquidati con separato giudizio e per questo caso con condanna generica ex art. 278 c.p.c."

una volta che vi sia riviviscenza della società nel caso di dichiarazione di nullità della delibera di scioglimento 23.9.2008, per le varie ragioni esposte in narrativa".

Per parte appellata:

"1) Dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avversario e confermarsi la sentenza impugnata.



2) Vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso forf. spese generali e accessori di legge.”

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

#### **A) La materia del contendere**

La controversia riguarda le varie domande che P , già socio per la quota del 25% di B s.r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 29-6.2009 (e, dunque, antecedentemente alla notificazione dell'atto introduttivo, risalente all'ottobre 2009), ha svolto nei confronti degli altri due ex soci di tale società, C e M .

#### **B) La sentenza appellata.**

Il tribunale ha respinto tutte le domande formulate dal P .

1. La domanda di nullità ex art. 2479 *ter* c.c. della deliberazione assembleare con la quale in data 23-9-2008 era stato disposto lo scioglimento della società con connessa richiesta di *“reviviscenza della società e di esistenza della società senza soluzione di continuo”*, è stata respinta in quanto i primi giudici:

1.1. constatata la regolarità della convocazione e della approvazione della deliberazione, hanno ritenuto che il termine di impugnazione triennale di cui all'art. 2479 *ter* comma 3 c.c. per l'ipotesi di delibere assunte *“in assoluta mancanza di informazioni”* non potesse trovare applicazione nel caso di specie, in considerazione della convocazione recante data e luogo della assemblea e pure le informazioni sull'ordine del giorno (testualmente ritrascritte nella motivazione) fra le quali campeggiava *“Scioglimento e messa in liquidazione della società”*;



1.2. relativamente ai residui vizi della deliberazione impugnata (omessa comunicazione delle ragioni dell'anticipato scioglimento, omessa indicazione dei soci che proponevano lo scioglimento, mancanza di situazione patrimoniale della società) hanno ritenuto la decadenza dell'attore, essendo già decorso il termine di 90 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese e non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 2379 *ter c.* 3 c.c., osservando che – in ogni caso – neppure ricorrevano effettivamente (atteso che a seguito dell'approvazione con il 75% dei voti di uno scioglimento volontario della società non si rendeva necessario l'apprestamento della situazione patrimoniale, così come delle ragioni dello scioglimento, nel mentre nessuna disposizione normativa richiedeva l'indicazione nominativa del socio proponente lo scioglimento).

2. La domanda diretta alla dichiarazione di *"inesistenza e quindi nullità e comunque invalidità del bilancio di liquidazione del 15-12-2008 e di qualsiasi altra attività connessa"* con ordine di provvedere alla *"cancellazione della cancellazione della società per mancato completamento della liquidazione, sempre con reviviscenza della società"* è stata respinta dal tribunale sul rilievo della genericità della denuncia di irregolarità del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese della società e sulla considerazione che il bilancio di liquidazione prodotto risultava in ogni caso conforme al dettato normativo. Il tribunale ha pertanto ritenuto che il mancato tempestivo reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione (del quale il P era stato notiziato con lettera raccomandata del 19-12-2008) valeva a esonerare da responsabilità la liquidatrice



3. La domanda del P. . . . . diretta alla dichiarazione di *"invalidità e inesistenza dei bilanci 2005-2006-2007-2008 per plurime violazioni di legge"* è stata disattesa dai primi giudici sul rilievo che l'impugnazione dei bilanci societari presuppone l'esistenza della società dei cui bilanci si tratta, mentre nel caso l'accertata estinzione della società valeva a precludere ogni questione al riguardo.

4. La domanda di accertamento della responsabilità sociale degli amministratori della società C . . . . . e M. . . . . con conseguente richiesta di loro condanna al risarcimento dei danni subiti dalla società è stata respinta dal tribunale, osservando che il socio aveva perso la legittimazione ad agire dopo la cancellazione della società.

5. La richiesta di condanna degli amministratori al risarcimento dei danni subiti dal P. . . . . per *"infedele, illecita, illegittima gestione della società ed inosservanza dei doveri stabiliti dalla legge e dello statuto"* non è stata accolta dalla sentenza qui appellata, essendosi ritenuto che l'azione formulata, vale a dire quella di responsabilità del singolo socio verso gli amministratori (art. 2476, co. 6 c.c., per assenza di un danno "diretto" conseguito al socio per i fatti denunciati (asserita vendita di immobili sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato o a un prezzo superiore a quello indicato negli atti di vendita).

6. I primi giudici hanno escluso la rilevanza e ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dal P. . . . . , dovendosi anche risultare assorbenti le ragioni poste a base della reiezione delle domande dell'attore.



7. Il tribunale ha giudicato inammissibile, perché tardivamente introdotta in causa soltanto in sede di comparsa conclusionale, la questione inerente alla "doppia contabilità".

8. In applicazione del principio della soccombenza il tribunale berico ha condannato il P alla rifusione delle spese, liquidate in applicazione dei valori medi per le cause di valore indeterminabile in € 13.430,00 per compenso.

### **C) L'appello.**

L'appello sottopone a censura la sentenza del tribunale ai punti innanzi riassunti sub lett. B) nn.

1. (doglianza n. 3)

3. (doglianza n. 4.)

5. (doglianza n. 2)

7. (doglianza n. 1)

8. (doglianza n. 5).

La semplice giustapposizione dei punti della decisione e dell'oggetto dei motivi di appello consente di evidenziare che le statuizioni del tribunale sub 2., 4. e 6. non sono state impugnate e, come tali, devono ritenersi passate in giudicato. Depurato delle osservazioni metagiuridiche o inerenti ad aspetti personali ovvero comunque non pertinenti a un dibattito processuale, l'appello risulta affidato a cinque motivi.

1. Con il **primo motivo** si denuncia la "violazione dell'art. 99 c.p.c. in relazione all'art. 183, sesto comma, c.p.c., 132 c.p.c. con riferimento anche all'art. 2697 c.c., in quanto il tema del nero e della conseguente doppia contabilità esisteva sin dall'inizio della causa".



Si censura la valutazione di inammissibilità che il tribunale ha espresso in riferimento all'introduzione da parte dell'attore per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale "*il tema della doppia contabilità e dei fondi in nero*". L'appellante sostiene che si trattava di deduzione già affacciata nell'atto introduttivo.

2. Con il **secondo motivo** si lamenta la "*violazione dell'art. 2476 n. 6 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c. e, quanto alle prova, all'art. 2697 c.c. risultando dimostrato l'approvvigionamento in nero dalle vendite degli immobili da parte del C ed essendo pacifico e non contestato che di questo importo il P non ha avuto alcunchè*".

3. Il **terzo motivo** addebita alla sentenza la "*violazione dell'art. 132 c.p.c. perché sentenza monocorde in relazione all'art. 2697 c.c. con riguardo agli artt. 2479 - 2479 ter - 2484 - 2191 per plurime violazioni di legge, tenuto conto dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.*".

4. La **quarta doglianza** deplora "*la mancata motivazione del merito della censura riguardante i bilanci degli anni precedenti allo scioglimento*" con asserita violazione degli articoli 99, 112 e 132 c.p.c. e "*quanto ai termini dell'art. 2479 ter c.c.; tenuto conto sotto l'aspetto probatorio dell'art. 2697 c.c. e ai fini probatori l'art. 115 c.p.c. per le mancate contestazioni sul punto; e artt. 116 e 232 c.p.c. per mancata esibizione dei documenti probatori come disposto dal giudice il che comporta il riconoscimento che i bilanci non ci sono o sono falsi, per cui non poteva esservi lo scioglimento volontario della società*".

5. Il **quinto motivo** ha ad oggetto la regolamentazione delle spese processuali, chiedendosi la condanna alla rifusione a carico del



C o, quanto meno, la dichiarazione di compensazione integrale, in ragione dei mutamenti giurisprudenziali. Il motivo reca anche una doglianza inerente alla mancata applicazione dello scaglione tariffario per le cause di valore indeterminato (*"com'era la nostra sin dall'origine, tale rimanendo anche dopo il deposito della CtU, il numero sarà il giudice che lo indicherà e stabilirà"*).

#### **D) Ragioni della decisione**

1.1. I **primi due motivi** attengono, entrambi, alla invocata responsabilità degli amministratori della società B s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c. e possono trovare una congiunta trattazione. Si tratta dell'azione *"spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori"*, il che consente – come ricorda anche la sentenza gravata con ampi richiami – di fare applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali resi in riferimento alla identica *"azione individuale del socio e del terzo"* prevista con riferimento alle società per azioni dall'art. 2395 c.c. e, in particolare, alla necessità che il danno al patrimonio del socio, per essere risarcibile ai sensi della menzionata disposizione, si connoti come "diretto" e non già solo quale mero riflesso del pregiudizio che il socio patisce per la sua posizione all'interno della compagine sociale per il nocimento inferto al patrimonio della società.

1.2. Invero neppure l'appellante contesta tale ricostruzione, attestata da orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, ma sostiene – in particolare con il secondo motivo – che il danno da esso subito per i fatti di responsabilità invocati sarebbe, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, "diretto" e ciò in ragione del fatto che ci si



troverebbe difronte a un "illecito (fatto-reato)" che "si riflette immediatamente di per sé in capo al socio P e ciò anche ex art. 185 c.p. e quindi art. 2043 c.p.c. ed indi 2476 VI comma c.c." (atto di appello, pag. 16-17).

Questa la motivazione posta a base dell'asserzione: «il danno subito dal P mai e poi mai può avere natura riflessa: trattandosi di contabilità in "nero" sulla quale la società non c'entrava più; per cui l'aspetto negativo si verificava direttamente sui soci» e «pur potendo dire che se comunque il comportamento illecito de quo aveva avuto riflessi negativi verso la società ... in concreto il danno di ordine patrimoniale riguardava direttamente i soci, in quanto quegli importi "i neri" non sarebbero mai entrati in società che non poteva né amministrarli né disporne».

1.3. Innanzi tutto, non è affatto risultato in causa quanto affermato dal P .

Come ricorda lo stesso appellante, la responsabilità da esso affacciata in questo giudizio con riferimento alle vendite di immobili si incentrava sul maggior valore di "mercato" degli immobili venduti rispetto al prezzo concordato ("i danni si incentrano sul prezzo di vendita o valore degli immobili trasferiti: nel senso che individuato il prezzo di vendita quale si avrà esaminando le scritture contabili e i libri sociali, dovrà dirsi se corrisponde a quello medio di mercato dell'epoca: perché se così non fosse il danno è dato nel minimo dalla differenza in meno tra il valore di mercato nella zona degli immobili de quo e il prezzo praticato": appello, pag. 8, riportando l'atto di citazione di primo grado).



Una volta appurata tale circostanza occorre poi passare all'accertamento se si fosse trattato di una *mala gestio* dell'amministratore (che aveva venduto a prezzi non congrui i beni della società) ovvero se il C "operava con prezzi ufficiali (quelli notarili) minori di quelli reali e cioè in nero" (appello, pag. 9).

Non è stato acquisito nessun dirimente elemento probatorio che consenta di pervenire all'accertamento che l'amministratore abbia operato con la c.d. doppia contabilità, non avendo nessuno dei testimoni riferito un tanto e non essendo stato nemmeno il P

in grado di fornire un qualche convincente riscontro probatorio della sua tesi. Il che – a prescindere dalla sua intrinseca correttezza, del che si avrà subito modo di trattare – vale a deprivare in radice il presupposto sul quale l'appellante crede di poter affermare la natura "diretta" del danno.

1.4. In secondo luogo, non può non rilevarsi che la qualificazione in termini di fatto-reato non è, di per sé sola considerata, dirimente ai fini di poter qualificare un danno di indole patrimoniale come quello per cui è causa in termini di danno "diretto" ai sensi del sesto comma dell'art. 2476, co. 6, c.c.

L'eventuale configurazione di reati nei comportamenti degli amministratori posti in violazione dei loro doveri non muta i riferimenti normativi che di tali violazioni si occupano, con la conseguenza che, anche in tal caso, non potrebbero in sede civile essere disattese le distinzioni, sul piano delle condizioni richieste, fra il primo e il sesto comma dell'art. 2476 c.c. (ovvero fra l'art. 2393 c.c. e l'art. 2395 c.c.), rispettivamente previste a tutela della società o del singolo socio.



1.5. Ciò posto va ritenuto che, anche a volere, astrattamente e a meri fini discorsivi, seguire la tesi dell'appellante e ipotizzare le vendite "in nero", ciò non toglie che il danno è stato subito dalla società: non seriamente discutibile che, essendo gli immobili venduti di proprietà della società, il prezzo ritratto dalla loro cessione (sia "in bianco" che "in nero") fosse di pertinenza della stessa società e che il mancato riversamento di esso nelle casse sociali costituisca un comportamento dell'amministratore che produce un pregiudizio diretto per l'ente sociale. È certamente dovrebbe ravvisarsi la legittimazione della società a far valere la responsabilità verso quell'amministratore infedele che, anziché rimettere nel patrimonio sociale i proventi dell'attività societaria, li abbia variamente trattenuti o distratti.

In tale chiarita prospettiva il singolo socio risulta certamente danneggiato da un siffatto operare dell'amministratore, ma non in via diretta, sibbene solo indirettamente, per il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale e, in via mediata, anche ad esso.

Anche l'ulteriore argomentazione che l'appellante cerca di mobilitare nel vano tentativo di superare la chiara motivazione del tribunale sul punto, ossia che non esistendo più la società verrebbe meno la necessità del danno "diretto" ai sensi dell'art. 2476, co. 6, c.c., è priva di spessore.

La circostanza che sia venuto meno il soggetto al quale la legge riconosce la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni ad esso cagionati non vale a immutare la cerchia dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti, nel senso che se la società ha inteso non promuovere l'azione nei confronti dei suoi amministratori per il



risarcimento dei danni da essa patiti, ciò non vale a trasferire una tale facoltà ai soci, conferendo loro una sorta di legittimazione attiva in via subordinata non prevista da alcuna disposizione (neppure è a parlare di azione surrogatoria, certamente estranea a questo giudizio).

2. Alla stregua di tali osservazioni esce privo di pregio anche il **primo motivo** di appello, quello basato sulla c.d. "doppia contabilità", in quanto – anche a voler accedere alla tempestività della allegazione di una tale condotta – nondimeno si tratterebbe di fatto non idoneo a sostenere un accertamento di responsabilità ai sensi del sesto comma dell'art. 2476 c.c., proprio in ragione dell'evidenziata carenza del carattere "diretto" del relativo pregiudizio.

3.1. La "**terza doglianza**" ha ad oggetto la deliberazione 23-9-2008 di scioglimento della società B s.r.l., in ordine alla quale il tribunale, sulla base delle risultanze acquisite, non ha ravvisato l'ipotesi di "*assoluta assenza di informazione*" tale da legittimare all'impugnazione entro il termine triennale, ritenendo pertanto tardiva l'impugnazione.

Ritiene il collegio che, a prescindere dalla divisibilità o meno dell'impostazione seguita dal tribunale (che identifica la "*assoluta assenza di informazione*" con la mancanza di convocazione), nel caso in esame va pianamente esclusa l'ipotesi della "*assoluta assenza di informazione*".

Ed invero è pacifico (in quanto ammesso dallo stesso P ) che non solo vi è stata una tempestiva convocazione, con specificazione della data, del luogo e del tempo dell'assemblea, ma vi è stata pure la indicazione del c.d. ordine del giorno ("*scioglimento e liquidazione della società*").



Il P sostiene che *"tutto può essere meno una convocazione informata"*, ma il punto non è se si tratti di convocazione "informata", in quanto non a una convocazione "non informata" la legge subordina il termine triennale per l'impugnazione, bensì alla sussistenza di una deliberazione presa in *"assoluta assenza di informazione"*, il che esige di riscontrare non una mera carenza di informazione, ma la sua *"assoluta assenza"*.

Tale requisito non può ad avviso della corte sostenersi nella concreta fattispecie, versandosi in ipotesi in cui il socio è stato posto in condizione di rendersi conto dell'oggetto della deliberazione e, dunque, su di essa certamente "informato".

3.2. Quanto alle ulteriori doglianze del P , inerenti al mancato deposito della situazione patrimoniale prima dello scioglimento della società e alla mancata indicazione delle ragioni dell'anticipato scioglimento ovvero della mancata indicazione nell'avviso *"dei o dei soci che chiedevano lo scioglimento"*, si tratta di profili presi in esame dal tribunale e convincentemente confutati dal primo giudice, senza che l'appello sia in grado di apportare concreti e rilevanti elementi per pervenire a un esito diverso, onde è sufficiente richiamare in proposito quanto condivisibilmente opinato sul punto dal tribunale.

In ogni caso, esclusa - per le ragioni di cui innanzi - l'ipotesi di *"assoluta assenza di informazione"*, la corte non può non constatare che gli ipotizzati "vizi" della deliberazione non impingono nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c., con la connessa e conseguente inammissibilità per tardività di ogni impugnazione al riguardo.



4. Priva di pregio si rivela anche la "**doglianza n. 4**" formulata dall'appellante con riferimento alla reiezione della richiesta di dichiarazione di "*invalidità e inesistenza dei bilanci 2005-2006-2007-2008*" assunta dal tribunale sul rilievo che l'estinzione della società i cui bilanci vengono contestati ne rende inammissibile l'impugnazione.

La doglianza in esame lamenta la violazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 132, 232 c.p.c. e degli artt. 2479-ter e 2697 c.c., in quanto il tribunale avrebbe motivato in modo superficiale il rigetto dell'impugnativa dei bilanci e sottovalutato la mancata produzione degli stessi, richiesta ex art. 210 c.p.c. prima al commercialista di B s.r.l. e, poi, alla camera di commercio (secondo il P alla mancata evasione dell'ordine conseguirebbe la prova della dedotta inesistenza dei bilanci o, quantomeno, della loro falsità).

In disparte la evidente genericità della impugnativa dei bilanci formulata dal P (non essendo state minimamente indicate le poste che si intendono sottoporre a contestazione e le specifiche ragioni a sostegno) e la circostanza che l'ordine di esibizione è stato rivolto a terzi (e non già ai qui appellati), non può non rilevarsi, in estrema sintesi, la concorrente serie di ragioni che impediscono l'accoglimento di una tale domanda e delle "*conseguenziali declaratorie tra cui l'invalidità di ogni atto conseguente e connesso; l'ordine di cancellazione della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, con reviviscenza della stessa: previa dichiarazione di nullità ed invalidità della delibera di scioglimento 23.9.2008 mancando ogni informazione sullo stato della società, non esistendo alcun valido bilancio*".



Al riguardo va ribadito che legittimata passiva dell'azione diretta all'invalidità del bilancio è certamente la società, nel mentre – anche questo va evidenziato – in questo giudizio il P non ha certamente evocato in giudizio la e il nella loro qualità di ex soci aventi causa della B s.r.l. Dalla mancanza del soggetto legittimato passivo non può non desumersi la radicale inaccoglibilità delle domande in proposito formulate dall'appellante.

Occorre inoltre tener pure presente la preclusione stabilita dall'art. 2434-bis c.c. (richiamato dall'art. 2479 ter c.c. per le s.r.l.), venendo richiesto di dichiarare la invalidità di delibere di approvazione di bilanci *"dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo"*.

Quanto alla delibera di scioglimento della società si è già innanzi escluso ogni profilo di invalidità legittimamente denunciabile.

Il mancato riscontro della ipotizzata falsità, certamente non desumibile dalla mera circostanza della mancata ottemperanza da parte di terzi all'ordine di esibizione, conclama e ribadisce – senza che ve ne sia in effetti alcun bisogno – la totale infondatezza della domanda agitata con il mezzo in esame.

5. Neppure meritevole di accoglimento si rivela l'ultimo motivo (**"doglianza n. 5"**) mosso con l'appello, quello concernente la regolamentazione delle spese processuali.

5.1. Asserire, per sostenere la necessità della compensazione, che il C sia il "vero soccombente" val quanto contrapporre la propria personale opinione a quanto emerge all'esito del processo, che – appare banale; ma, al postutto, necessario ricordare – è l'unico



elemento da assumere a riferimento per ripartire gli oneri processuali fra le parti.

5.2. Con riferimento alla dedotta erroneità dello scaglione di valore della causa assunto dal primo giudice (*"doveva applicare lo scaglione n. 4 della tariffa per complessivi € 7.254,00 che è quello che afferisce alle cause di valore indeterminato"*), va osservato che il tribunale ha applicato lo scaglione di valore fra € 52.001 e € 260.000, il che trova pieno supporto nella previsione della tariffa, la quale – con riguardo alle cause di valore indeterminabile, come la presente – all'art. 5 stabilisce che *"le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000 e non superiore a € 260.000, tenuto conto dell'oggetto della complessità della controversia"*.

E, dunque, i primi giudici hanno legittimamente considerato la presente controversia di valore indeterminabile e di media complessità, con applicazione, pertanto, dello scaglione fra i due ammessi dalla ricordata previsione del d.m. 55/2014.

6. L'appello è respinto.

7. Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.

Alla liquidazione delle spese si provvede come in dispositivo, con applicazione – in riferimento alle attività effettivamente svolte in questo grado – dei valori medi dello scaglione di valore fra € 52.001 ed € 260.000, considerato l'oggetto della controversia, il numero delle questioni sollevate e la relativa complessità della causa.



8. Va dato atto della sussistenza in capo all'appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.

**P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P. avverso la sentenza n. 788/2017 del tribunale di Vicenza, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese processuali da costoro sostenute e che liquida in € 9.515,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;

dà atto della sussistenza in capo all'appellante P. del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.

Venezia, 16 luglio 2020.

Il Presidente est.

Dott. Guido Santoro

